

Circolare n°09/2018 del 31 luglio 2018

Società sportive profit: la sconfitta dello “sport industry”!!!

PREMESSA

Le “società sportive profit”, introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 n.205/17, perdono la sfida dello “sport industry”. In sede di presentazione del Decreto Dignità, il Sottosegretario Giorgetti, boccia le “società sportive profit” evidenziando che “lo sport dilettantistico non debba avere scopi di lucro”.

Tale affermazione risulta essere in “controtendenza” rispetto alla scelta legislativa di cui all’art.1 commi 353-361 della Legge di Bilancio 2018, secondo cui “ la pretesa incompatibilità dello sport dilettantistico con l’esercizio dell’attività di impresa, finalizzato a determinare un profitto, ha sensibilmente limitato lo sviluppo di un settore con enormi potenzialità di crescita”.

Dal punto di vista aziendale, l’abolizione della normativa sulla gestione delle “società sportive profit”, delimiterà i progetti societari e di marketing, dei club sportivi, riguardo l’attivazione di vincenti “strategie sport industry”.

1)I punti di forza della normativa sulle “società sportive profit”:- Lo statuto sociale

A fronte della scelta di costituire una SSDL era prevista l’obbligatorietà di una serie di prescrizioni nello statuto sociale volti a garantire l’effettivo svolgimento dell’attività sportiva dilettantistica.

Le società di capitali

La gestione delle SSDL deve essere svolta attraverso la costituzione di società di capitali.

La redistribuzione degli utili

La gestione di una “società sportiva profit” poteva segnare un processo di autentica rivoluzione riguardo il piano di “redistribuzione degli utili”(lucro soggettivo e lucro oggettivo) derivanti dall’attività sportiva e commerciale, posta in essere dalla” governance delle società de quo”.

I singoli soci di una “società sportiva profit”, potevano essere maggiormente motivati a partecipare a un progetto sportivo, in quanto, a fronte del capitale investito, e in caso di utili societari conseguiti, gli stessi potevano essere destinatari dei relativi dividendi.

I soci delle SSDL, in caso di cessione di quote sociali, erano in grado di vedersi remunerato l’investimento effettuato, in sede di sottoscrizione e versamento delle proprie quote sociali.

Aspetti fiscali

Le agevolazioni fiscali previste per le SSDL prevedevano la riduzione dell’Ires (aliquota dal 24% al 12%) ed Iva con aliquota al 10% per la gestione diretta di impianti sportivi.

2) I punti di criticità delle “società sportive profit”

La mancata applicazione nei confronti delle SSDL della normativa di cui alla Legge 398/91, in caso di conseguimento di ricavi per attività commerciale fino all’importo di euro 400 mila.

3) L’attuale scenario della “gestione” dello sport dilettantistico

Messa in fuori gioco la normativa delle “società sportive profit” allo stato la gestione dello sport dilettantistico continuerà ad essere regolata come segue : ASD e SSD “no profit” (art.90 Legge n°.289/02 e Legge 398/91). Ente Sportivo Terzo Settore (d.lgs. n.117/17).

4) Conclusioni

Il “cartellino rosso” attivato nei confronti delle società sportive profit, determina un notevole passo indietro, riguardo alla gestione innovativa dell’azienda sport, finalizzata al raggiungimento dello scopo di lucro e alla ricerca di investitori interessati a programmare progetti sportivi” vincenti, efficienti, efficaci”.

Circolare 09/18 redatta a cura

Centro Studi AICAS

31 luglio 2018